

**A pane e acqua. Animali ridotti alla fame.
L'indigenza non è una giustificazione né un'attenuante.**

Tribunale penale Vigevano, sent. n. 267/2012 Est. B. Corbo

A cura della Dr.ssa Annalisa Gasparre

Un uomo deteneva all'interno di un terreno di cui aveva disponibilità 36 galline, 10 anatre, 2 pappagalli, 4 gatti, 6 cani e una capretta in condizioni di sporcizia, scarsità di acqua e di cibo, privi di riparo, condizioni ritenute incompatibili con la natura degli animali e quindi produttive di gravi sofferenze per gli stessi.

Erano intervenuti Polizia Locale e veterinario Asl che avevano poi testimoniato le condizioni – anche sanitarie – inadeguate in cui versavano gli animali, il cui sostentamento alimentare era costituito esclusivamente da pane bagnato nell'acqua, con conseguente stato di denutrizione e alcune ferite da morso di animale (la capretta era stata sbranata da un cane).

Così un pensionato si era visto addebitare il reato di cui all'art. 727 co. 2 c.p. e, già ritenuto colpevole con decreto penale di condanna del 2007, aveva proposto opposizione al suddetto provvedimento provocando la celebrazione del giudizio ordinario che, nonostante i numerosi rinvii e la necessità di sentire i testimoni, si è finalmente concluso il 4 aprile scorso, quasi al limite del decorso del tempo per la prescrizione (i fatti sono del 2006).

Nella sentenza che può leggersi estesamente in allegato alcuni passaggi meritano di essere segnalati.

L'accertamento e la documentazione

Quanto all'accertamento dei fatti, si segnala l'ottimo lavoro investigativo svolto dal personale della Polizia Locale di Vigevano e dell'Asl Servizio Veterinario che avevano documentato dettagliatamente –

per mezzo di ***due fascicoli fotografici*** – i sopralluoghi effettuati in loco, rappresentativi dello stato dei luoghi e delle condizioni degli animali, consentendo di far sopravvivere la realtà alle ragnatele che possono naturalmente avvolgere i ricordi e la capacità di rappresentare in aula i fatti, coadiuvando quindi la compiuta descrizione delle circostanze da provare. Può ben dirsi che gli intervenuti hanno fatto proprio l'insegnamento per cui ***“gli occhi dell'agente che interviene sui luoghi devono scrutare attentamente perché saranno gli occhi del giudice, gli occhi con cui il giudice vedrà e giudicherà”***.

In sentenza il giudice dà compiutamente contezza di tali elementi, affermando *expressis verbis* che “*i fatti risultano pacifici nella loro materialità, alla luce delle testimonianze rese in sede dibattimentale, del contenuto del verbale di sequestro e della documentazione fotografica in atti*”.

Il reato contestato e l'elemento soggettivo

Alcun discrimine viene effettuato dal giudice in ordine alla specie cui appartengono gli animali coinvolti. Alcun richiamo viene fatto a presunte giustificazioni o inapplicabilità della norma a specie animali diverse da cani e gatti (e nella situazione in esame ve ne erano parecchi, soprattutto “animali da cortile”). Verrebbe da tirare un sospiro di sollievo.

Finalmente nessun tentativo seriamente proposto o banalmente introdotto nella discussione circa l'applicabilità dei contenuti della Legge 189/2004 ad animali diversi da cani e gatti. Come si è detto e ribadito in varie sedi, la clausola contenuta nell'art. 19 *ter* disp. coord. e trans. c.p. (a mente della quale le disposizioni introdotte dalla Legge 189/2004 non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali) non sancisce né la liceità di qualsiasi comportamento altrimenti integrante reato se commesso all'interno di dette “aree” disciplinate da leggi speciali, né tantomeno esprime – neppure implicitamente – un'elencazione di specie animali prive di tutela penale.

Secondo l'estensore della sentenza, l'elemento oggettivo del reato contestato era compiutamente provato. La contravvenzione prevista dal co. 2 dell'art. 727 c.p. prevede infatti che il fatto da accertare sia quello della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze. Secondo il giudice, ***il compendio probatorio evidenziava come l'imputato custodisse gli animali “in condizioni assolutamente incompatibili con le regole minime di sopravvivenza e in modo tale da arrecare loro gravi sofferenze, sino a causarne, in alcuni casi, il decesso”***.

Quanto all'elemento soggettivo, l'altro fronte su cui il giudice deve confrontarsi nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, in sentenza si afferma la sussistenza del reato anche sotto questo aspetto, perché il reato, in quanto contravvenzione, è punibile già in quanto sia accertata la colpa, senza necessità di provare l'intenzionalità della condotta, cioè il dolo.

Seppure alcuni profili della vicenda avrebbero deposto per la sussistenza del dolo eventuale, alla luce delle prove acquisite, fuori di dubbio era certamente la sussistenza della colpa. L'imputato, in quanto detentore degli animali, era tenuto ad impedire il verificarsi degli eventi dannosi. Al contrario, ***il suo comportamento – o meglio, la sua inerzia – lo ponevano nell'alveo della mancanza di diligenza, del difetto di attenzione¹, della violazione di regole cautelari (id est, quelle “regole minime di sopravvivenza” che il giudice indica quale misura di incompatibilità delle condizioni in cui versavano gli animali): in una parola, nella “colpa” penale.***

¹ Si ricordi la epocale sentenza Cass. pen. sez. III n. 21805/2007 che aveva affermato che nei confronti del cane occorreva comportarsi con la stessa diligenza che si usa verso un minore.

Una condanna mite ma effettiva

Tra la pena detentiva dell'arresto e quella pecuniaria dell'ammenda astrattamente comminabili per la fattispecie di reato contestata, il giudice sceglie quest'ultima. Effettuata la scelta di tipologia sanzionatoria, nella forbice edittale tra il minimo e il massimo, raddoppiava la misura della pena minima di euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, disponendo altresì l'**effettività della pena**, cioè la sua eseguibilità, **senza consentire l'ingresso del classico beneficio della sospensione condizionale della pena**. Tale strumento non sospende solo la pena detentiva, ma anche quella pecuniaria, rischiando di trasformare la pena che scaturisce al termine di impegnativi (e dispendiosi) processi in poco più di un rimprovero accompagnato dall'avvertimento che l'ulteriore attività criminosa in un determinato arco di tempo non sarà più tollerata e provocherà la revoca del beneficio, con la conseguenza di fare rivivere anche la pena precedentemente "sospesa" *sub conditione* l'astensione dal reo nel crimine.

Una condanna mite – che non evoca carcere e legge del contrappasso – ma effettiva, secondo il miglior insegnamento di Cesare Beccaria, ma che, in quanto mite, può forse avere effetti più deflagranti, nella realtà, di una simbolica (che tale rimanga in concreto).

Benefici di legge non concessi

Il giudice entra nel merito della concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche sempre invocate dai difensori degli imputati e (troppo spesso) concesse in modo semi-automatico senza grandi valutazioni e motivazioni, come richiederebbe invero la legge (anche a giustificarne *ratio* e scopi di adeguamento al caso concreto e alle caratteristiche del reo).

Questo giudice invece **non concede i benefici**, motivando nel senso che **la natura della pena inflitta (pena solo pecuniaria) e un precedente penale (anche se risalente agli anni '80) ostano**, nella sua valutazione, **alla concessione di attenuanti generiche** (cioè di circostanze non tipizzate, diverse da quelle elencate dal codice e tali da far ritenere al giudice giustificato ridurre la pena) **e/o sospensione della pena condizionata ad un'astensione futura dal crimine**.

Riconoscimento della parte civile costituita. L'associazione è portatrice di interessi penalmente rilevanti

L'associazione animalista costituita parte civile è descritta dal giudice come **"certamente titolare di un diritto al ristoro dei danni morali, in considerazione dello scopo primario della Lav, da sempre attiva nel campo della protezione degli animali e alla luce della costante giurisprudenza di merito e di legittimità che considera tali enti portatori di interessi penalmente rilevanti"**.

La provvisoria, questa sconosciuta

Al fine di rendere effettivo anche il risarcimento del danno – e l'implicito effetto punitivo insito nel ristoro del danno morale da reato riconosciuto alla parte civile – vi è la possibilità di concedere una provvisoria, cioè una parte del risarcimento che si ritiene già dovuta e provata in sede penale, senza necessità di quantificarla dettagliatamente in un separato (dilatatorio, dispendioso, troppo lungo) giudizio civile.

Ottenere la concessione di una somma a titolo di provvisoria equivale a non dover attendere il giudizio penale, il che a dire che **non occorre che la sentenza diventi irrevocabile**, cioè non più impugnabile. Attendere questo termine – che varia a seconda di alcune circostanze ricavabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 e 585 c.p.p. – non è neanche il più grave dei problemi. Lo sono invece la prassi di impugnare strumentalmente le sentenze di condanna e, conseguentemente, gli anni patologici con cui si consumano appelli e ricorsi per cassazione, cercando di erodere davvero i tempi per ottenere la tanto agognata prescrizione, in quella devianza – non più eccezionale – che porta a difendersi “dal” processo e non “nel” processo.

Personalmente è la prima volta che vedo concedere una somma a titolo di provvisoria per un danno morale ad un Ente e soprattutto dell’entità di quella concessa dal Tribunale di Vigevano: altri 2.000,00 euro oltre alla pena da pagare allo Stato (euro 2.000,00) che il condannato dovrà **risarcire immediatamente alla parte civile**.

La provvisoria – come intuibile dalla parola stessa – è provvisoriamente esecutiva. La sentenza che contiene nel capo civile la provvisoria è dunque **titolo esecutivo** e dopo l’apposizione della c.d. formula esecutiva può formare **oggetto di procedura d’esecuzione forzata per la riscossione**.

Concedendo il risarcimento sotto forma di provvisoria il Tribunale di Vigevano ha implicitamente affermato che non ammette neppure che l’imputato abbia il tempo di ragionare se opporsi alla decisione penale. Prima paga, poi – se vuoi – impugna la decisione. Il giudice è talmente convinto della colpevolezza dell’imputato che ne fa conseguire un **sicuro dovere di risarcire il danno morale lesa dalla commissione del reato che ha danneggiato gli interessi e gli scopi della associazione costituita**. E ciò prima che la condanna penale sia irrevocabile per decorrenza dei termini per l’impugnazione o per aver consumato i mezzi di impugnazione.

E a questo interprete sembra anche che nel decidere sulla provvisoria, il Tribunale si sia “trattenuto” nel limitare tale somma in euro 2.000,00 viste le condizioni economiche precarie dell’imputato (elemento indicato in motivazione), nel senso che altrimenti avrebbe provveduto con una misura più elevata. Probabilmente è una coincidenza – o forse no – il fatto che la **misura del risarcimento** sia **identica all’entità della pena**, quasi a significare che la lesione della parte civile è uguale a quella patita dallo Stato a seguito della violazione della legge penale (ma forse è solo una lettura propiziativa di chi scrive).

Quel che importa, al di là del risultato, è che **le note precarie condizioni economiche dell’imputato così come la carenza di cultura e di educazione non hanno fatto venir meno la penale responsabilità dell’imputato, non hanno giustificato il difetto di cura e attenzione nei confronti degli animali di cui si era volontariamente assunto la responsabilità**.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 12 giugno 2012

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza

N. 2471/2006 R.G. notizie di reato
N. 326/2008 R.G. T.

2012

N. **267** Reg. Sent.

Data del deposito
- 3 MAG. 2012

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Rec. Crediti
Redatta scheda il

Estratto esecutivo il



TRIBUNALE DI VIGEVANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA
(artt. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Bruna CORBO
alla pubblica udienza del 4 Aprile 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

~~_____~~ nato a ~~_____~~ - Residente in Vigevano,
~~_____~~ - Domicilio dichiarato -

LIBERO - CONTUMACE

IMPUTATO

contravvenzione p. e p. dall'art. 727 comma 2 c.p. come modificato dall'art. 1 comma 3 della legge 189/2004, perché, all'interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà e di cui aveva la materiale disponibilità, ubicato in Vigevano, via [REDACTED] deteneva n. 36 galline, n. 10 anatre, n. 2 pappagalli, n. 4 cuccioli di gatto, n. 6 cani e una capretta in condizioni di sporcizia, di scarsità di acqua e di cibo, privi di riparo, condizioni incompatibili con la loro natura e comunque produttive di gravi sofferenza per gli animali. Fatto commesso in Vigevano in epoca anteriore e prossima e sino al 23.10.2006

OPPONENTE

avverso il decreto penale n. 173/2007 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vigevano in data 3.04.2007 con il quale veniva condannato alla pena di € 1.500,00 di ammenda (pena base: € 4.500,00 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di € 3.000,00 di ammenda, ridotta ex art. 459 c.p.p. alla pena finale di € 1.500,00 di ammenda).

Con l'intervento del Pubblico Ministero – D.ssa Laura NICOLINI (V.P.O.)

della d.ssa Annalisa GASPARRE difensore della parte civile LAV Onlus

e dell'avv. [REDACTED] in sostituzione ex art. 97, 4° comma c.p.p. dell'avv. [REDACTED] del Foro di Vigevano difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come segue:

IL PUBBLICO MINISTERO:

ritenuto concedibili le attenuanti generiche, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di mesi 3 di arresto.

IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE:

ha chiesto, accertata la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia; condannare l'imputato al ristoro dei danni non patrimoniali patiti dalla parte civile quantificati in € 10.000,00, dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno, in subordine pronunciare condanna al pagamento di una provvisoria non inferiore ad € 5.000,00, subordinare l'eventuale sospensione condizionale della pena al ristoro dei danni patiti dalla parte civile oppure, in alternativa alla pubblicazione a spese dell'imputato della sentenza di condanna; condannare infine l'imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile quantificate in € 811,00 per diritti ed onorari, € 13,31 per spese non imponibili, oltre accessori di legge.

IL DIFENSORE DELL' IMPUTATO:

ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p.; in subordine il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.



BA

Osserva in fatto e in diritto

In data 23 ottobre 2006, personale del Comando di Polizia Locale di Vigevano procedeva al sequestro preventivo ed al ricovero in idonee strutture degli animali rinvenuti nel cortile di pertinenza dell'abitazione in uso a [REDACTED], nei confronti del quale, in data 3 aprile 2007, veniva emesso decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 727 c.p..

A seguito di tempestiva opposizione al predetto decreto il Procuratore della Repubblica di Vigevano emetteva, nei confronti dell'odierno imputato, decreto di citazione a giudizio i data 08.03.2008,

Pervenuto al dibattimento, il processo era chiamato alla prima udienza del 16 luglio 2008 ed immediatamente differito per consentire la regolare costituzione delle parti; dopo alcune udienze di mero rinvio, il 29 giugno 2011 si costituiva parte civile nel processo l'associazione Onlus denominata "Lav Lega Anti Vivisezione" ed il giudice ammetteva le prove richieste dalle parti; si procedeva quindi a rituale istruttoria. In data odierna, esaurita la discussione, le parti concludevano come riportato in epigrafe ed il giudice decideva come da separato dispositivo.

Risulta dagli atti (rif. verbale di sequestro preventivo) che alle ore 9.00 del 23 ottobre 2006, personale della Polizia Locale del Comune di Vigevano e della ASL di Pavia interveniva in via [REDACTED], a Vigevano, ove accertava la presenza, in un cortile in uso a [REDACTED], di animali (36 galline, 10 anatre, 2 pappagalli, 3 cuccioli di gatto e 4 cani) tenuti in pessime condizioni igieniche e sprovvisti di riparo, acqua e cibo. Gli animali venivano conseguentemente sottoposti a sequestro e condotti in strutture idonee allo loro custodia.

In sede dibattimentale sono stati sentiti gli Ufficiali di P.G. Ceccato Celestina e Milan Adele nonché Mendoza Federico, veterinario della ASL di Pavia. Inoltre è stato acquisito agli atti il fascicolo fotografico attestante lo stato dei luoghi e le condizioni degli animali al momento del sopralluogo effettuato dagli agenti operanti.

Questi ultimi (Milan e Ceccato) hanno riferito di aver effettuato un primo accertamento in data 13 ottobre 2006. In quella circostanza si era verificata la presenza di numerosi animali tenuti in condizioni igienico sanitarie pessime, tanto che un gatto, prelevato dal veterinario presente, era deceduto alcuni giorni dopo. Nel corso di un successivo intervento era stato prestato soccorso ad una capra, aggredita a morsi da un cane, ed il 23 ottobre 2006 il personale della Asl aveva deciso di procedere al sequestro preventivo di tutti gli animali presenti nel sito. Le condizioni in cui venivano tenute le bestie erano assolutamente inadeguate: gli animali, in stato di denutrizione e sprovvisti del necessario dispositivo di



BA

riconoscimento, vivevano tutti, senza alcuna distinzione, in condizioni igieniche pessime; i cani, chiusi in un serraglio privo di copertura, erano legati con una catena e sprovvisti di cibo ed acqua; il cortile era pieno di rifiuti; alcuni animali erano feriti (cfr. documentazione fotografica in atti). Si accertava che l'immobile, di proprietà di [REDACTED] era stato ceduto dalla stessa in locazione all'odierno imputato (presente al momento del sopralluogo del 23.10.2006), il quale, all'interno dell'abitazione, anch'essa in condizioni igieniche inadeguate, deteneva anche numerose gabbie con uccelli e pappagalli.

Mendoza Federico, ufficiale veterinario della Asl di Pavia, ha confermato di aver partecipato ai suddetti accertamenti e di aver rinvenuto gli animali in condizioni sanitarie e di mantenimento inadeguate; in particolare, l'alimentazione per tutti era costituita esclusivamente da pane bagnato nell'acqua. Gli animali apparivano denutriti ed alcuni erano gravemente feriti.

Orbene, queste essendo le risultanze istruttorie, ritiene il giudice di dovere affermare la responsabilità dell'imputato in ordine alla contravvenzione allo sesso contestata.

I fatti risultano pacifici nella loro materialità, alla luce delle testimonianze rese in sede dibattimentale, del contenuto del verbale di sequestro e della documentazione fotografica in atti.

Risulta, infatti, con tutta evidenza come l'imputato, sicuro detentore degli animali posti sotto sequestro, custodisse gli stessi in condizioni assolutamente incompatibili con le regole minime di sopravvivenza ed in modo tale da arrecare loro gravi sofferenze, sino a causarne, in alcuni casi, il decesso.

Nessuna giustificazione è stata fornita dal [REDACTED], pur presente al momento dell'accesso degli Ufficiali di P.G., in merito alla condotta serbata, né in questo processo, né nell'immediatezza dei fatti. Ciò determina senz'altro la sussistenza del reato anche sotto il profilo soggettivo, trattandosi di contravvenzione, come tale punibile a titolo di colpa.

Ne consegue che l'imputato deve essere condannato ad una pena che, valutati i criteri di cui all'art.133 c.p. ed avuto particolare riguardo sia alla gravità del fatto concreto sia alle condizioni socio economiche del reo, si stima equo quantificare in euro 2000.00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

La natura della pena inflitta, oltre al precedente penale per calunnia, inducono questo giudice a non concedere i benefici di legge.

[REDACTED] dovrà, altresì, risarcire la parte civile costituita, certamente titolare di un diritto al ristoro dei danni morali, in considerazione dello scopo primario della Lav, da sempre attiva nel campo della protezione degli animali, ed alla luce della costante

RA

giurisprudenza di merito e di legittimità che considera tali enti portatori di interessi penalmente rilevanti come quelli tutelati dalla norma in esame. In questa sede, appare equo liquidare, a titolo di provvisionale, la somma di euro duemila anche in considerazione delle precarie condizioni economiche dell'imputato.

Quest'ultimo dovrà essere, infine, condannato alla rifusione delle spese di giudizio sin qui sostenute dalla stessa parte civile, spese che si liquidano come da separato dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara [redacted] responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita "LAV Lega Anti Vivisezione Onlus", danno da liquidarsi in separata sede;

assegna alla parte civile una provvisionale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00);

Condanna il [redacted] alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita; liquida dette spese in euro 811,00, oltre spese generali Iva e CPA.

Motivi riservati in giorni quaranta.

Vigevano, 4 aprile 2012

Il Giudice

Dott. ssa Bruna Corbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VIGEVANO II 3 MAG 2012

IL CANCELLIERE
(Pila Foschia)
